

Capitolato speciale d'appalto

**AFFIDAMENTO DI SERVIZI
DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI
E DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE
NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA**

ART. 1 ENTI COMMITTENTI

Unione della Romagna Faentina alla quale aderiscono i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo.

Per le prestazioni educative per minori conseguenti alla realizzazione del "Programma Regionale per l'Assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico (PRIA)" assume il ruolo di committente l'Azienda USL della Romagna, ai sensi dell'art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, come di seguito meglio precisato. Il contratto viene stipulato dall'Unione della Romagna Faentina anche in nome e per conto dell'Azienda USL della Romagna per tali prestazioni relative alla realizzazione del Programma PRIA.

Le prestazioni dovranno essere effettuate con l'osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, dell'offerta presentata in sede di gara ed allegata al contratto, delle norme del D.Lgs. n. 50/2016, delle norme del D.M. n. 49/2018, delle norme del codice civile, delle norme vigenti in materia di servizi sociali, delle disposizioni in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, del CCNL di settore e in generale di tutte le leggi che disciplinano la materia.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale ha per oggetto i sotto elencati servizi a favore della popolazione residente nell'ambito territoriale dell'Unione della Romagna Faentina:

- l'assistenza Educativa Territoriale a favore di minori, indicata nel presente capitolato anche con la dizione di Educativa Territoriale;
- attività conseguenti alla realizzazione del "Programma Regionale per l'Assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico (PRIA)", in applicazione a quanto previsto dalla DGR n. 212/2016, come da richiesta dell'AUSL della Romagna, con nota prot. N. 19257 del 02/03/2021, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016;
- servizio di assistenza sociale professionale inteso come l'insieme degli interventi riconducibili alle attività svolte dalla figura professionale dell'assistente sociale per la tutela, la prevenzione, il sostegno, il recupero di persone e famiglie in situazioni di bisogno e disagio e afferenti alle aree di competenza del servizio sociale territoriale, da realizzarsi sulla base di specifici progetti di intervento.

Il presente capitolato regola, inoltre, gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione e l'appaltatore individuato in relazione alla fornitura dei servizi di cui all'oggetto conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore.

Con il termine committente si intende fare riferimento all'Unione della Romagna Faentina - Settore Servizi alla Comunità e all'Azienda USL della Romagna - Unità Operativa Complessa Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza del Dipartimento Salute Donna, Infanzia e Adolescenza - Ravenna (di seguito U.O.C. N.P.:I.A.). Tale termine sarà in particolare utilizzato per gli aspetti di carattere generale comuni ad entrambi gli Enti.

ART. 3 VARIAZIONI DELL'ENTITÀ DELL'APPALTO E RESA DI PRESTAZIONI IN AUMENTO OVVERO IN DIMINUZIONE

Per motivate esigenze, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, le prestazioni oggetto del presente appalto potranno essere variate in aumento o diminuzione da parte delle Amministrazioni committenti, ciascuna per le parti di rispettiva competenza, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità e senza che possa far valere il diritto alla risoluzione/recesso del contratto.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di due anni con decorrenza dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2023. I committenti si riservano, previa istruttoria di natura tecnico-economica, la possibilità di rinnovare il contratto per un periodo di pari durata, agli stessi patti e condizioni.

La durata del contratto di appalto di cui alla presente procedura potrà essere prorogata, mediante provvedimento della Dirigente del Settore Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina, per far fronte all'espletamento delle procedure di gara necessarie all'individuazione di un

nuovo contraente e per il tempo ad esse strettamente necessario secondo le previsioni di cui al comma 11 dell'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016.

La proroga del contratto verrà disposta dall'Amministrazione senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta: il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 5 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE

Tale tipologia di prestazioni comprende attività a valenza socio-educativa, tradotte in interventi per il mantenimento o il miglioramento delle capacità acquisite dal soggetto sul piano cognitivo, comportamentale e dei rapporti relazionali.

Lo svolgimento delle attività, in chiave sociale, prevede interventi assistenziali volti al soddisfacimento di alcuni bisogni dell'utente, finalizzati alla conquista di maggiore autonomia personale e all'acquisizione di obiettivi a valenza educativa.

In particolare, le attività vertono:

- a) sul sostegno alle funzioni educative genitoriali, anche al fine di consentire al minore l'acquisizione di maggiore autonomia sul piano psico-fisico e sull'apprendimento cognitivo;
- b) su interventi a favore di minori inseriti in contesti familiari con conflittualità relazionali a rischio di tutela per il minore, ovvero su altre attività volte alla tutela del minore, quali l'osservazione delle dinamiche di rapporto madre-bambino e padre-bambino, anche mediante incontri vigilati;
- c) su attività di accompagnamento e di socializzazione finalizzate al miglioramento delle relazioni e dei comportamenti allo scopo di favorire l'autonomia personale, la conoscenza e l'inserimento nella propria comunità, anche attraverso l'uso delle risorse presenti sul territorio;
- d) su azioni di supporto e sostegno al nucleo al fine di rafforzare, con modalità e contenuti diversi a seconda dei singoli componenti, le funzioni di cura e di accudimento all'interno della famiglia e la responsabilità rispetto all'attenzione per la propria persona e per quella dei familiari.

Attività di assistenza educativa territoriale con riferimento a specifici progetti attivi dell'Unione della Romagna Faentina:

- HOME VISITING - I TUOI PRIMI MILLE GIORNI DI VITA

Attività di sostegno alla genitorialità sia nel periodo pre-natale che nei primi anni di vita del/la bambino/a.

Si tratta di progetti a sostegno della coppia (con specifico riferimento ai cambiamenti vissuti con l'arrivo di un figlio e alle modalità comunicative efficaci) e percorsi di valorizzazione del ruolo paterno (spazi di condivisione delle esperienze tra papà e momenti di approfondimento tematico con la presenza dei bambini).

Ci si propone di:

- svolgere assistenza educativa domiciliare per raggiungere e sostenere le neomamme "fragili" individuate dal Settore Servizi alla Comunità, anche in raccordo con i servizi sanitari.

Tutte le attività proposte hanno l'obiettivo di supportare i genitori durante le difficoltà incontrate nel loro ciclo di vita e in particolare dalla gravidanza ai primi anni di vita del bambino al fine di sostenere le risorse e le competenze sempre presenti nei genitori.

- **P.I.P.P.I. "Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale del 19 novembre 2020"** cui

l'Unione della Romagna Faentina ha aderito nell'anno 2020.

Il Programma P.I.P.P.I. persegue la **finalità** di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette negligenti al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare, articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei bambini che vivono in tali famiglie, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l'analisi e la risposta a questi bisogni.

L'**obiettivo primario** è dunque quello di aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo.

Esso propone linee d'azione innovative nel campo dell'**accompagnamento della genitorialità vulnerabile**, scommettendo su un'ipotesi di contaminazione, piuttosto desueta, fra l'ambito della tutela dei "minori" e quello del sostegno alla genitorialità. In questo senso, essa si iscrive all'interno delle linee sviluppate dalla Strategia Europa 2020 per quanto riguarda l'innovazione e la

sperimentazione sociale come mezzo per rispondere ai bisogni della cittadinanza e spezzare il circolo dello svantaggio sociale.

Nell'ambito del programma sono previsti interventi di assistenza educativa territoriale alle famiglie target individuate dal Settore Servizi alla Comunità.

- EDUCATIVA DI STRADA

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 14/2008, l'educativa di strada è un'attività rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione significativa tra di loro e con gli educatori, anche attraverso iniziative coprogettate, e a far emergere idee, bisogni, risorse che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio. L'educativa di strada è uno strumento per veicolare informazioni significative, in grado di influire su atteggiamenti e comportamenti a rischio ed, eventualmente, facilitare l'accesso ai servizi territoriali.

Il Settore Servizi alla Comunità individuerà i luoghi di ritrovo nel territorio nel quale potrà essere richiesta l'attivazione di questa attività, di norma per n. 15 ore settimanali.

Il servizio interessa l'intero territorio dell'Unione della Romagna Faentina, pertanto le prestazioni potranno essere rese, a seconda di quanto previsto nei singoli progetti individualizzati presso ogni Comune aderente alla medesima Unione. Le attività comprese nell'appalto con riferimento agli interventi di educativa domiciliare si svolgeranno prevalentemente presso il domicilio dell'utente, ma potranno anche essere estese al di fuori dell'ambito familiare, se previsto dal singolo progetto individualizzato.

I servizi devono essere svolti nel rispetto del PEI (Piano Educativo Individualizzato), proposto dall'assistente sociale competente, con l'eventuale collaborazione dei servizi specialistici coinvolti nel progetto in presenza di bisogni complessi. In caso di presa in carico congiunta con i competenti Servizi Sanitari, viene redatto un progetto quadro nel quale sono definiti gli obiettivi, le modalità di intervento e l'eventuale corresponsabilità ai fini del pagamento delle prestazioni. In tali ipotesi sono comunicati all'appaltatore i contenuti dell'intervento, nonché le modalità di pagamento delle prestazioni, in modo che sia assicurato il rispetto dei flussi informativi richiesti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono i Servizi interessati.

L'appaltatore dovrà assicurare i servizi per tutti i dodici mesi dell'anno, nella fascia oraria compresa tra le 7,00 e le 20,00 dei giorni feriali (dal lunedì al sabato). In caso di necessità rilevata dalla committenza sarà necessario effettuare il servizio anche in orari diversi e in giorni festivi. Ogni intervento viene attivato previa richiesta formale del Settore Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina, a seguito dell'approvazione con le modalità previste dai regolamenti dell'Ente, del singolo progetto d'intervento. Per quanto attiene gli interventi relativi al programma PRIA, le prestazioni vengono attivate a seguito di formale richiesta dei competenti Servizi dell'Azienda USL. Le prestazioni di educativa domiciliare, pur essendo di norma rivolte ad uno specifico nucleo con minori in carico ai Servizi alla Comunità, possono essere altresì organizzate, per specifiche necessità, anche nel contesto di piccoli gruppi di utenti minori, a seguito di adeguata progettazione dell'intervento a cura dei Servizi alla Comunità. Tali ipotesi possono ricorrere qualora si renda necessario stimolare la socializzazione e la definizione di buone regole di cooperazione e convivenza fra i giovani, nonché sperimentare, in un contesto più allargato, forme diverse di autonomia e di apprendimento.

L'appaltatore individua un proprio dipendente con funzioni di coordinamento delle attività di educativa domiciliare. Il Coordinatore svolgerà il ruolo di referente organizzativo dei servizi a valenza domiciliare e sarà responsabile, da un lato, dello svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori e, dall'altro, di tenere i collegamenti con i referenti della committenza e comunque con gli operatori del territorio individuati in ogni singolo progetto individualizzato al fine di garantire il corretto svolgimento degli interventi programmati.

ART. 6 CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL "PROGRAMMA REGIONALE PER L'ASSISTENZA TERRITORIALE ALLE PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO (PRIA)

Gli interventi di sostegno domiciliare per minori previsti dal presente articolo fanno riferimento a quanto disciplinato dalla DGR n. 212/2016 relativa al programma regionale integrato per l'assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico (PRIA).

Le prestazioni previste dal presente articolo rappresentano un intervento che viene attivato dai competenti servizi sanitari per i minori affetti da disturbo dello spettro autistico.

Per tale tipologia di servizio, il progetto individualizzato e il relativo piano di intervento viene redatto dal personale sanitario dell'U.O.C. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza. A tal fine l'appaltatore mette a disposizione educatori professionali con esperienza in trattamenti psico-educativi secondo i principi cognitivo comportamentali. Per specifici progetti a valenza educativa potranno richiedersi prestazioni a prevalente contenuto assistenziale, quando il progetto educativo richiede anche lo svolgimento di attività integrate di aiuto domestico, di aiuto nella vita di relazione, di assistenza diretta alla persona. In tali casi le prestazioni saranno erogate da parte di personale con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario, purché, anche in tal caso, adeguatamente formato per tali tipologie di intervento, come richiesto dalla DGR n. 212/2016. L'individuazione delle figure di riferimento e degli obiettivi dell'intervento è definito nel Progetto Educativo Individualizzato predisposto per ogni minore in carico.

Si applicano le previsioni di carattere organizzativo di ordine generale sopra evidenziate, in particolare per quanto riguarda la stesura del Piano Educativo Individualizzato, il territorio in cui possono essere richieste le prestazioni e l'arco orario giornaliero e settimanale in cui il servizio può essere attivato.

Le funzioni di coordinamento possono essere rese dallo stesso operatore già individuato per le altre prestazioni di educativa domiciliare.

Lo stesso personale qualificato per il progetto PRIA potrà essere utilizzato per interventi integrativi dall'Unione della Romagna Faentina, i cui oneri di spesa saranno da attribuire all'Unione stessa.

ART. 7 CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE

Tale tipologia di prestazioni fa riferimento all'insieme degli interventi riconducibili alle attività svolte dalla figura professionale dell'assistente sociale per la tutela, la prevenzione, il sostegno, il recupero di persone e famiglie in situazioni di bisogno e disagio al fine di:

- svolgere attività di ascolto, informazione, comunicazione e orientamento;
- garantire le informazioni per l'accesso delle persone ai servizi ed alle prestazioni sociali e socio-sanitarie;
- svolgere funzioni di livello specialistico richieste da progetti che implicano una presa in carico del servizio sociale professionale.

Si tratta di interventi che vengono organizzati, secondo logiche di flessibilità organizzativa a fronte di progetti specifici, da attivarsi nell'area del sostegno alle persone non autosufficienti, quali le dimissioni protette ospedaliere, interventi in area minori e di contrasto alle situazioni di esclusione sociale. Potranno afferire a quest'ambito di intervento attività trasversali quali l'implementazione dello sportello sociale e della cartella sociale.

ART. 8 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

L'appaltatore, in relazione alla gestione dei servizi, si obbliga a:

- a) garantire l'effettuazione e la continuità delle prestazioni oggetto del presente capitolato tramite operatori qualificati;
- b) realizzare i progetti relativi ai minori, sulla base delle richieste effettuate dai Servizi alla Comunità, concordando le ammissioni, le dimissioni dei ragazzi/e e i relativi piani educativi individuali;
- c) nell'effettuazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, farsi carico di ogni eventuale responsabilità civile, penale e amministrativa, connessa e/o conseguente all'espletamento dei servizi; in particolare l'appaltatore assume la piena e integrale responsabilità per eventuali danni a terzi, a persone e cose, arrecati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono considerati terzi anche l'Unione della Romagna Faentina, nonché i Comuni cui afferiscono i servizi, nonché l'Azienda USL, Romagna per le prestazioni relative al programma PRIA;
- d) segnalare tempestivamente ai Servizi alla Comunità, ovvero all'Azienda USL, U.O.C. N.P.I.A., - per le prestazioni che afferiscono al programma PRIA - ogni e qualsiasi avvenimento che possa incidere sul progetto d'intervento definito, al fine di tutelare il benessere psico-fisico dei minori e il perseguimento degli obiettivi di salute attesi;

- e) documentare giornalmente le attività svolte per quanto riguarda le prestazioni a valenza educativa rivolte ai minori, in modo che sia possibile verificare gli accessi presso ciascun utente, la figura che ha realizzato l'intervento, la tipologia di intervento e la sua durata;
- f) osservare gli obblighi di riservatezza in merito a informazioni e ai piani di intervento relativi ai ragazzi e alle loro famiglie, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- g) attivare, entro quindici (15) giorni dalla data di stipula del contratto di appalto, una sede operativa, munita di recapito telefonico e telematico attivo durante l'orario di svolgimento del servizio, in uno dei Comuni del territorio dell'Unione della Romagna Faentina, al fine di assicurare un punto di riferimento stabile per garantire l'ottimale svolgimento dell'appalto
- g) partecipare con propri referenti all'istruttoria per la programmazione sociosanitaria di zona, secondo le tempistiche comunicate dall'Ufficio di Piano.

Le attività ed i servizi disciplinati dal capitolato di gara relativo al presente appalto dovranno essere svolti, di regola, nell'ambito territoriale di competenza dell'Unione della Romagna Faentina. E' consentito lo svolgimento di dette attività e di detti servizi, previa autorizzazione della committenza, in ambiti territoriali esterni, solo ed esclusivamente nel caso in cui sia reso necessario da specifiche esigenze relative al corretto svolgimento delle prestazioni a garanzia degli utenti.

L'appaltatore realizza le attività e svolge i servizi previsti nell'ambito del presente capitolato d'appalto, di norma, presso il domicilio ed i luoghi di frequenza abituale degli utenti.

La committenza si riserva la facoltà di definire, mediante comunicazioni scritte, piani di intervento e di realizzazione delle attività in luoghi specifici, qualora ciò sia determinato dalla necessità di garantire la corretta attuazione di programmi o progetti individualizzati.

ART. 9 REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ E VERIFICHE

L'appaltatore è tenuto a registrare quotidianamente le attività svolte per quanto riguarda le prestazioni a valenza educativa rivolte ai minori, in modo che sia possibile verificare gli accessi presso ciascun utente, la figura che ha realizzato l'intervento, la tipologia di intervento e la sua durata.

Entro il giorno 15 del mese successivo, l'appaltatore si impegna ad inviare via mail ai referenti indicati dalla committenza un riepilogo mensile, firmato dal coordinatore delle attività educative domiciliari dal quale si evinca con chiarezza l'attività svolta.

La documentazione citata costituisce requisito indispensabile per attivare il procedimento di liquidazione delle fatture stesse.

La committenza esegue le verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dall'appaltatore, con particolare riferimento alla quantità e alla qualità dei servizi erogati, prendendo a riferimento quanto previsto nei progetti educativi individualizzati ovvero nei progetti quadro, prevedendo anche la possibilità di controlli a campione nei contesti in cui l'attività deve essere svolta.

Gli interventi di educativa domiciliare sono rivisti e adeguati, qualora si riscontrino bisogni educativi diversi, predisponendo un nuovo Progetto Educativo individualizzato.

Analoghe procedure saranno definite per le restanti prestazioni disciplinate dal presente capitolato.

ART. 10 PERSONALE

Per le attività di gestione dei servizi, oggetto del presente capitolato e con riferimento alla vigente legislazione relativa agli standard di personale e alle qualifiche professionali, l'appaltatore si obbliga a garantire una dotazione di operatori adeguata alle caratteristiche dei servizi, con le specializzazioni richieste dal Settore Servizi alla Comunità e dalla U.O.C. N.P.I.A., per quanto attiene alle prestazioni relative al programma PRIA. L'appaltatore si obbliga a garantire lo svolgimento delle attività mediante educatori, utilizzando prioritariamente **educatori socio pedagogici o socio sanitari, dotati delle lauree indicate ai commi 595 e 596 dell'art. 1 della legge 205/17.**

L'appaltatore potrà, eccezionalmente, avvalersi di personale con altre competenze educative, purché in possesso di adeguata esperienza.

L'appaltatore dovrà assicurare nella sua struttura organizzativa una dotazione minima di personale con il predetto titolo di educatore, **non inferiore a otto.**

Con particolare riferimento ai progetti assistenziali dedicati ai minori con disturbo dello spettro autistico si precisa che l'appaltatore deve eseguire le prestazioni a valenza educativa avvalendosi

di figure professionali in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento (DGR n. 514/2009 e s.m. e. i) per la figura di educatore ed opportunamente formate ai sensi della DGR 212/2016.

Per specifici progetti a valenza educativa, anche nell'ambito del programma PRIA, potranno richiedersi prestazioni a prevalente contenuto assistenziale, quando il progetto educativo richiede anche lo svolgimento di attività integrate di aiuto domestico, di aiuto nella vita di relazione, di assistenza diretta alla persona. In tali casi le prestazioni saranno erogate da parte di personale con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario.

L'appaltatore si obbliga a trasmettere ad inizio dell'attività l'elenco nominativo del suddetto personale e a garantire che lo stesso sia in possesso dei previsti titoli di studio sopracitati. L'appaltatore si obbliga a trasmettere con tempestività le variazioni in ordine all'elenco nominativo del personale, ai requisiti di studio e professionali del personale stesso, all'orario di lavoro.

Con riferimento alle prestazioni relative al servizio di assistenza sociale, di cui agli articoli 2 e 7 del presente capitolato, si precisa che tali attività dovranno essere svolte da operatori con Diploma triennale o Diploma universitario o Laurea specialistica in Scienze del Servizio Sociale, iscritti all'Ordine professionale degli Assistenti Sociali.

Tutto il personale coinvolto nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto dovrà essere in possesso della patente di guida (almeno categoria B) ed in regola con tutte le disposizioni previste in materia sanitaria dalla normativa vigente.

L'appaltatore s'impegna a garantire la sostituzione immediata del personale che, per qualunque ragione, risulti assente con personale avente la stessa qualifica professionale.

Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute a:

1. osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato;
2. osservare quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
3. svolgere le attività previste nei Progetti Educativi Individualizzati, ovvero nei progetti quadro definiti dai competenti operatori della committenza;
4. partecipare alle riunioni e agli incontri di programmazione e verifica delle attività con gli operatori territoriali titolari dei casi.

Tutto il personale impiegato nell'esecuzione del presente appalto deve essere identificabile mediante un tesserino di riconoscimento, contenente i dati anagrafici, il ruolo/funzione e la fotografia del dipendente che deve essere sempre portato con sé dall'operatore e, in ogni caso, essere esibito a richiesta.

L'appaltatore s'impegna a sostituire tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti, i dipendenti che, sulla base della valutazione adeguatamente motivata dell'Ente, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nei precedenti commi del presente articolo o abbiano tenuto comportamenti (attivi o omissivi) incompatibili con le attività oggetto del presente appalto.

In caso di sciopero, l'appaltatore è tenuto a garantire i servizi essenziali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici, per quanto compatibile ed applicabile.

L'appaltatore s'impegna a garantire a tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da eventuali oneri di istruzione nei confronti dello stesso.

Ai fini del presente capitolato, è consentito che l'appaltatore impieghi volontari, tirocinanti universitari o di istituti scolastici superiori e volontari di servizio civile, nei limiti ed in osservanza ai dettami della normativa vigente, in particolare, per il volontariato, la Legge Regionale n. 12/2005 e successive modificazioni e integrazioni. I volontari devono essere considerati aggiuntivi rispetto al personale di servizio costituente la dotazione organica dei servizi. L'appaltatore trasmette periodicamente l'elenco nominativo di tali figure, corredato dalle specifiche modalità di utilizzo e l'indicazione dei servizi presso i quali svolgono la loro attività. Sono altresì comunicate le modalità attraverso le quali viene curata la formazione delle suddette figure, nonché ogni eventuale variazione.

ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I Servizi alla Comunità, prima dell'esecuzione del contratto, provvederanno alla nomina di un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). Per quanto riguarda le prestazioni relative agli interventi educativi domiciliari di cui al "Programma PRIA" spetterà all'Azienda USL della Romagna la nomina del direttore dell'esecuzione che lo individuerà all'interno della propria compagine organizzativa.

Secondo il disposto di cui all'art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurandone la regolare esecuzione da parte dell'appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali.

Il direttore dell'esecuzione impartisce all'appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al responsabile del procedimento. Se gli ordini sono cartacei devono essere sottoscritti dall'appaltatore per avvenuta conoscenza. L'appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti e le relazioni, che devono essere inviati al responsabile del procedimento.

Si osservano le disposizioni del Regolamento approvato con D.M. 7 marzo 2018, n. 49

Le sanzioni, nonché le altre misure e i provvedimenti inerenti il servizio, sono di norma assunti dal Responsabile del procedimento, su proposta del DEC.

Ferme restando le facoltà spettanti per legge o per regolamento ad altri organi e settori, tutti i servizi di cui al presente Capitolato sono sottoposti al controllo del Direttore dell'esecuzione.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del responsabile del procedimento dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie. Qualora l'appaltatore non ottemperi, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito dalla l. n. 120/2020, il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto imputabile all'operatore economico costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 12 - SUPERVISIONE DEI SERVIZI, VERIFICA E CONTROLLO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la dott.ssa Antonella Caranese ed è il referente per l'appaltatore.

Il Responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione, svolgendo altresì le attività specificatamente individuate nella Parte II Tit. V del D.Lgs. n. 50/2016, e cura, per il tramite del Direttore dell'esecuzione, tutti i rapporti con l'appaltatore.

La committenza tramite le figure professionali incaricate della Direzione dell'esecuzione, come precisato all'articolo 11, ha accesso ai servizi in ogni momento, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente appalto.

Il referente dell'impresa relazionerà alle figure professionali incaricate della Direzione dell'esecuzione dalla committenza per tutto quanto attiene ai servizi. In specifico, il Direttore dell'esecuzione potrà disporre, in qualsiasi momento, verifiche di conformità in corso di esecuzione al fine di garantire, per ciascun servizio:

- a) la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara;
- b) che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto;
- c) che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale.
- d) la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- e) le verifiche in itinere con eventuale coinvolgimento degli utenti e dell'appaltatore, finalizzati a valutare l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo, sia sul piano delle attività di informazione e di orientamento;

f) il rispetto dei diritti degli utenti;

g) il livello di qualità e di gradimento del servizio in riferimento al rapporto utente/servizio.

L'appaltatore rimane comunque unico responsabile del corretto svolgimento nei confronti della committenza e degli utenti. Ai controlli in corso di esecuzione deve essere invitato l'appaltatore e un rappresentante dell'appaltante. Tali controlli vengono effettuati dal Direttore dell'esecuzione che provvederà a redigere apposito verbale.

Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell'appaltatore che mette a disposizione i mezzi necessari per eseguirle.

I verbali dovranno essere trasmessi al responsabile del procedimento, nel limite massimo di quindici giorni dalla data dei controlli.

Sui servizi di cui al presente Capitolato dovranno essere effettuati:

- periodici incontri di verifica fra le parti;

- l'Appaltatore è tenuto a trasmettere annualmente al Direttore dell'esecuzione una dettagliata relazione scritta in ordine all'andamento generale delle attività realizzate, con particolare riguardo ad eventuali problemi o difficoltà riscontrati nello svolgimento dello stesso, le caratteristiche delle richieste presentate dall'utenza, le criticità e le proposte migliorative.

- effettuare, come da offerta presentata, un'indagine di soddisfazione dell'utenza per i servizi oggetto del presente capitolato.

Le attività di controllo da parte della committenza saranno inoltre indirizzate a valutare anche il rispetto dei luoghi ove si svolgono i servizi, l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte, il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi.

All'appaltatore è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.

ART. 13 – CONTROLLO AMMINISTRATIVO -CONTABILE. CONTESTAZIONI E RISERVE.

Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio, attraverso la tenuta della contabilità del contratto.

Il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al responsabile del procedimento. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

In caso di contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni, il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, le quali sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nei documenti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 14 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e dal Codice di comportamento adottato dall'Unione della Romagna Faentina, nonché, dall'Azienda USL Romagna si estendono, per quanto compatibili, all'appaltatore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.

In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, i Servizi alla Comunità dell'Unione, d'intesa con l'Azienda USL della Romagna, hanno facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 15 CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste dall'art. 30 del Codice. L'esecutore, si obbligano ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori

L'appaltatore si impegna ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori. Tali coperture assicurative dovranno inoltre tutelare gli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi sia nello svolgimento di attività formative interne al servizio, sia esterne allo stesso, previste e concordate, secondo quanto disciplinato nei piani individuali di intervento, come meglio precisato all'art. 22.

Le predette garanzie assicurative sono previste anche per i volontari, tirocinanti e/o volontari di servizio civile, eventualmente utilizzati dall'appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono considerati terzi anche l'Unione della Romagna Faentina, i Comuni cui afferiscono i servizi, nonché all'Azienda USL della Romagna, per le prestazioni di competenza.

ART. 16 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L'appaltatore assicura annualmente iniziative di formazione e aggiornamento nelle materie connesse all'oggetto del presente capitolato, per un numero di ore non inferiore a 12 annue per operatore, da documentare ai Servizi alla Comunità al termine di ogni anno solare.

A tal fine l'appaltatore definisce la formazione del personale un obiettivo di qualità da perseguire annualmente e verificabile in base a target e a puntuali indicatori.

ART. 17 PAGAMENTO CORRISPETTIVI PER I SERVIZI

I Servizi alla Comunità si impegnano a corrispondere all'appaltatore l'importo indicato nell'offerta per i servizi di assistenza educativa territoriale e di assistenza sociale territoriale, ripartito in mensilità in relazione alle effettive prestazioni rese.

I Servizi alla Comunità provvederanno a liquidare mensilmente le somme a loro carico, attraverso emissione di mandato di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali penalità a carico dell'appaltatore e quant'altro dalla stessa dovuto.

Data la natura del contratto non verrà erogata nessuna somma a titolo di anticipazione.

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di Imprese, il pagamento sarà effettuato all'Impresa Mandataria.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 629 lett. b), della L. n. 190/2014, l'IVA sarà versata secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni.

L'appaltatore dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma i Servizi alla Comunità non procederanno a saldare il relativo importo all'appaltatore, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario cui sono tenuti direttamente i Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: **“Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972”**.

Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'assenza della fattura elettronica impedirà all'appaltante di effettuare qualsiasi pagamento all'appaltatore.

L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente all'appalto in oggetto è l'Unione della Romagna Faentina – SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA', Piazza del Popolo 31 – C.F. 90028320399 e P.I. 02517640393 - 48018 FAENZA. In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente “Codice Ufficio I.P.A.”: 5M4QXO

Settore Servizi alla Comunità - Via S. Giovanni Bosco n. 1 - 48018 Faenza (RA)

Responsabile Settore Servizi alla Comunità: Antonella Caranese.

Nel caso in cui la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà rifiutata. Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (**CIG**), in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata.

Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui all'art. 2-bis del D.M. n. 55 del 3.4.2013 come integrato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 agosto 2020 n. 132, nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente. Nelle fatture da inviare all'Unione della Romagna Faentina viene richiesto di indicare in fattura il numero e la data della determinazione dirigenziale dell'impegno di spesa ed il numero dell'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dell'appaltatore al momento dell'ordinazione della spesa.

Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il responsabile del procedimento può sospendere il pagamento all'appaltatore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento.

E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Quanto disposto nel comma precedente trova applicazione anche nel caso in cui sia contestata un'inadempienza delle condizioni di esecuzione del servizio in un momento antecedente alla verifica di conformità effettuata dal direttore dell'esecuzione.

Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, i Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina, provvederanno ad acquisire d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il DURC on line (documento unico di regolarità contributiva) con modalità esclusivamente telematiche presso gli istituti o gli enti previdenziali, secondo quanto stabilito dal D.M. 30/01/2015. Detto documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. Il DURC in ogni caso verrà acquisito d'ufficio ogni 120 giorni.

Per le prestazioni relative all'esecuzione del "programma PRIA", come precisate nei singoli progetti individualizzati, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni in conformità a quanto previsto nel presente capitolato, la richiesta di fatturazione dovrà essere indirizzata all'Azienda USL della Romagna - Sede legale e operativa: Via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna Codice fiscale e partita IVA: 02483810392 e le fatture elettroniche dovranno essere indirizzate al seguente codice univoco ufficio di bilancio Ravenna: 7S5VLJ.

ART. 18 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

E' fatto, perciò, obbligo all'appaltatore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al contratto conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti al contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al contratto in oggetto, il seguente codice identificativo di gara (CIG) _____.

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 163/2006.

In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore comunica che tutti i pagamenti relativi al contratto dovranno essere effettuati sul seguente conto corrente dedicato _____,

sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone (*indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale*): _____

In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere tempestivamente notificata ai Servizi alla Comunità.

I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dal Settore Finanziario dell'Unione della Romagna Faentina – P.zza del Popolo, 31 tramite l'istituto Tesoriere dell'Unione (attualmente Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.) secondo le norme che regolano la contabilità dell'ente appaltante, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Per le prestazioni di competenza dell'Azienda USL della Romagna i pagamenti verranno effettuati secondo le norme che regolano la contabilità dell'Azienda medesima.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare ai Servizi alla Comunità dell'Unione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG) e ad effettuare i pagamenti all'appaltatore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva, intestata all'Unione dell'Unione della Romagna Faentina e all'AUSL della Romagna, da prestare con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Attualmente le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo 1.2 ed alle schede tecniche parti integranti, approvate dal D.M. 12 marzo 2004 n. 123.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

Come previsto dall'art. 103, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l'appaltatore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.

La garanzia, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art.103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alla risultanza finale della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

Il Settore Servizi alla Comunità dell'Unione e l'Azienda USL della Romagna Faentina hanno il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. L'Unione e l'Azienda USL della Romagna Faentina hanno inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La garanzia può essere incamerata per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Potrà essere richiesto all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere su rate di prezzo da corrispondere all'appaltatore ai sensi dell'art. 103, comma 1 del d.Lgs. n.50/2016.

ART. 20 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

Il Settore Servizi alla Comunità dell'Unione, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, procedono alla verifica della regolarità contributiva, conformemente a quanto previsto dal D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC on-line in corso di validità per il pagamento delle

prestazioni relative al servizio, per il certificato di verifica di conformità, per il pagamento del saldo finale. Detto documento (DURC on-line) ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i Servizi alla Comunità, ovvero, l'Azienda USL della Romagna per prestazioni di rispettiva competenza, trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente ai Servizi alla Comunità ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 21 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento invita per iscritto l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, potranno essere pagate, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 22 - RESPONSABILITA', ASSICURAZIONI E SINISTRI

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'appaltatore, che si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando i Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina e i Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo che ne fanno parte, nonché l'Azienda USL della Romagna, da qualsiasi responsabilità civile ed amministrativa, che non possa essere fatta risalire all'ente stesso.

Sarà obbligo dell'appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Il Settore Servizi alla Comunità dell'Unione, nonché l'Azienda USL della Romagna, restano del tutto estranei sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Impresa, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.

L'appaltatore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da porre in appalto e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevati i Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina e i Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo che ne fanno parte, nonché l'Azienda USL della Romagna, da ogni responsabilità e provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale, sono a carico dell'appaltatore che ne è il solo responsabile.

L'appaltatore dovrà altresì comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia ai Servizi alla Comunità prima dell'avvio del servizio oggetto della appalto - una specifica assicurazione, per tutta la durata della appalto, suoi eventuali rinnovi o proroghe, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli

eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto dell'appalto, comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, complementari e integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato.

La polizza dovrà prevedere i seguenti importi minimi:

MASSIMALI R.C.T.

Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 5.000.000,00 per ogni persona, Euro 2.500.000,00 per danni a cose e/o animali.

MASSIMALI R.C.O.

Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 2.500.000,00 per ogni persona.

Dovrà inoltre prevedere espressamente le seguenti estensioni.

riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) la polizza deve prevedere:

- estensione del novero dei terzi dell'Unione della Romagna Faentina e ai Comuni di Faenza, Brisighella, Castel Bolognese, Casola Valsenio, Solarolo, Riolo Terme, nonché all'Azienda USL della Romagna, e loro amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
- estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'appaltatore, nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi che formano oggetto del contratto;
- estensione alla responsabilità civile per danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione del servizio;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose dell'appaltatore o dallo stesso detenute;
- estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;

riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati;
- estensione al danno biologico;
- operatività ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000 e del D.Lgs. n. 276/2003 di attuazione della Legge n. 30/2003 (c.d. Legge Biagi).

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino all'Unione della Romagna Faentina e ai Comuni di Faenza, Brisighella, Castel Bolognese, Casola Valsenio, Solarolo, Riolo Terme, nonché all'Azienda USL della Romagna, agli utenti o a terzi, a persone o a cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei beni danneggiati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, i Servizi alla Comunità dell'Unione, nonché l'Azienda USL della Romagna per le prestazioni di rispettiva competenza, sono autorizzati a rivalersi delle spese sostenute, trattenendo i relativi importi dai successivi pagamenti, oppure, in caso di incapienza, dalla fideiussione depositata.

L'appaltatore è tenuto a dare ai Servizi alla Comunità dell'Unione, nonché all'Azienda USL della Romagna per le prestazioni di rispettiva competenza, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

ART. 23 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA - DUVRI

Il DUVRI redatto dall'Unione della Romagna Faentina costituisce parte integrante del contratto ai sensi di legge.

L'appaltatore è obbligato all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché al rispetto delle prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza dettate dal DUVRI.

Gli oneri a carico dell'appaltatore in materia di sicurezza risultano integralmente compensati dalla specifica voce non soggetta a ribasso.

L'appaltatore deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché dei consigli igienico-sanitari impartiti dall'Azienda AUSL, dotando il personale

degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, in relazione all'attività svolta, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'appaltatore dovrà inoltre:

- formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 per lavoratori e preposti;
- informare il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso (rif. DM 388/2003) e informare adeguatamente il personale in merito alla emergenza e prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998), fornendo alla committenza la documentazione attestante l'avvenuta informazione. Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 8, il personale occupato dall'appaltatore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, conservata all'interno della sede di servizio in cartepa visibile e ben identificata.

ART. 24 - PENALI

L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente Capitolato.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, sarà tenuto al pagamento di una penalità nella misura seguente:

- in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali rispetto ai tempi previsti dal presente capitolato e/o a quelli previsti dall'offerta presentata in sede di gara, nonché degli ulteriori termini indicati dai Servizi alla Comunità dell'Unione, nonché dall'Azienda USL della Romagna per le prestazioni di rispettiva competenza, sarà applicata una penale il cui importo è determinato nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento. Qualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni poste a carico dell'esecutore comporti l'applicazione di una penalità nell'importo massimo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
- negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creato un danno, per uno o più utenti loro affidati, € 500 per evento;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza € 300 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte potrà portare alla sostituzione del personale interessato;
- mancata sostituzione di operatori assenti, ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio, € 300 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
- mancata presentazione della documentazione prevista dal Capitolato (nominativi operatori, verifiche attività svolte ecc.) alla scadenza fissata e/o concordata, nella misura massima di € 300 in rapporto alla gravità dell'inadempienza a giudizio dei Servizi alla Comunità;
- utilizzo di operatori, anche supplenti non in possesso dei requisiti offerti in sede di gara, per ogni singolo operatore € 300;
- altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all'appaltatore, nella misura massima di € 500 in rapporto alla gravità dell'inadempienza ad insindacabile giudizio della committenza.

L'applicazione delle penalità verrà effettuata da Responsabile del Procedimento e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di rispondere entro 15 giorni, presentando opportune controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti e, ove non possibile, dalla fideiussione prestata.

Il pagamento della penale non esonera l'appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Unione della Romagna Faentina, ai Comuni ad esso aderenti e all'Azienda USL della Romagna e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

È in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dalla legge e dagli articoli seguenti.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Qualora le figure professionali incaricate della direzione dell'esecuzione accertino che comportamenti dell'appaltatore concretano un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto

tale da compromettere la buona riuscita del servizio, invia al responsabile del procedimento, una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore. Il direttore dell'esecuzione, su indicazione del responsabile del procedimento, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall'appaltatore, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Unione della Romagna Faentina, d'intesa con l'Azienda USL della Romagna, su proposta del responsabile del procedimento, dispongono la risoluzione del contratto.

Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2 e 3 dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore ai 10 giorni entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato è redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Unione della Romagna Faentina, d'intesa con l'Azienda USL della Romagna, risolvono il contratto fatto salvo il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9- bis della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Dirigente competente.

Il responsabile del procedimento comunica all'appaltatore la determinazione di risoluzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC e dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali ed attrezzature e la relativa presa in consegna.

Nel caso in cui la risoluzione intervenga durante la fase di verifica di conformità, il soggetto cui è stato affidato l'incarico della verifica deve redigere il verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

Con la risoluzione del contratto sorge nella committenza il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'appaltatore inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

E' fatto salvo il diritto per l'Unione della Romagna Faentina di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, con le modalità e nei termini previsti all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietato subappaltare ad altri, totalmente o in parte, i servizi di cui al presente appalto. E' vietata la cessione del contratto.

Alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione si applica l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 27 – CONTO FINALE

Il direttore dell'esecuzione, al termine della durata complessiva del servizio, trasmette al responsabile del procedimento il conto finale. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore. All'atto della firma, l'appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate durante lo svolgimento del servizio e deve confermare le riserve già iscritte, per le quali non siano intervenute eventuali transazioni o accordo bonario. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria

relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

ART. 28 - VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE

La verifica di conformità finale è diretta a certificare che tutte le prestazioni previste dal contratto siano state eseguite a regola d'arte e siano state realizzate in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative in conformità del contratto e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. La verifica è diretta altresì ad accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all'intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità finale è avviata entro venti giorni, decorrenti dall'ultimazione della prestazione, come certificata dal direttore dell'esecuzione.

Il responsabile del procedimento o il direttore dell'esecuzione trasmette al soggetto incaricato della verifica di conformità la seguente documentazione:

- copia degli atti di gara
- copia del contratto e relativi allegati
- documenti contabili
- risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità delle prestazioni eseguite
- verbali dei controlli effettuati in corso di esecuzione
- ogni altra documentazione ritenuta utile da soggetto incaricato

La verifica di conformità finale è conclusa non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come accertata dal direttore dell'esecuzione.

Nel caso in cui le operazioni si prolunghino rispetto al termine stabilito, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa ed il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il responsabile del procedimento assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

La verifica di conformità finale è effettuata dal soggetto incaricato dai Servizi alla Comunità dell'Unione ai sensi dell'art. 102, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il direttore dell'esecuzione. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'appaltatore del giorno della verifica di conformità affinché quest'ultimo possa intervenire.

All'esito dell'attività di verifica, il soggetto incaricato redige apposito processo verbale della verifica effettuata, che dev'essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. Il processo verbale deve contenere, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, anche le seguenti indicazioni: estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell'appaltatore che mette a disposizione i mezzi necessari per eseguirle.

Qualora il soggetto che procede alla verifica riscontri difetti e mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, impartisce le prescrizioni che l'appaltatore dovrà adempiere, con assegnazione di un termine.

Il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità finale quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prescrizioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve contenere:

estremi del contratto, indicazione dell'appaltatore, nominativo del direttore dell'esecuzione (del responsabile del procedimento), il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date di effettiva esecuzione delle prestazioni, il richiamo ai verbali dei controlli in corso di esecuzione, il

verbale del controllo definitivo, l'importo totale o l'importo a saldo da pagare all'appaltatore, la certificazione di verifica di conformità.

E' fatta salva la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'appaltatore, il quale all'atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica.

ART. 29 - PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite a seguito di determinazione del dirigente competente che approva il certificato, previa verifica del DURC, nonché allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'esecutore.

Ai sensi dell'art. 103, co. 6. Del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo è comunque subordinata alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 30 - REVISIONE PREZZI

Il prezzo del contratto rimarrà invariato fino alla fine dell'appalto. Potrà essere riconosciuto dal secondo anno, nonché per le annualità successive, in caso di applicazione dell'opzione di rinnovo, a seguito di richiesta scritta da parte del esecutore, una revisione dei prezzi, fino al limite massimo dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), riferito alla media dell'anno solare precedente, previa dettagliata ed analitica dimostrazione da parte dell'esecutore dell'effettivo aumento dei costi connessi all'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.

ART. 31 - VARIAZIONI

Ogni eventuale variazione al presente contratto che intervenga successivamente alla sua stipula e in corso di validità dello stesso, ivi comprese modifiche richieste a seguito di mutamenti intercorsi nella situazione dell'utenza, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo. Potranno disporsi, variazioni in relazione a quanto previsto dal presente capitolato, anche nel caso di mutamenti alla programmazione socio-sanitaria di zona, tenendo conto della sostenibilità economica dei servizi. Si applicano le disposizioni dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50 /2016.

ART. 32 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per le eventuali sospensioni anche parziali delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018 .

Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, qualora ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può ordinarne la sospensione. Il direttore dell'esecuzione indica, nel verbale da compilare e inoltrare al responsabile del procedimento, oltre a quanto previsto dall'art. 107, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.

La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal Responsabile del procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Si osserva l'art. 107, co. 2, del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui intervengano provvedimenti dell'autorità competente che impediscano il concreto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, per ragioni di necessità o pubblico interesse, l'esecuzione del contratto è da intendersi sospesa per i periodi indicati nei provvedimenti stessi, senza che sia necessaria l'adozione di ulteriori atti da parte del responsabile del procedimento.

Qualora per cause imprevedibili o di forza maggiore insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale, ai sensi dell'art. 107, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 cui si rinvia.

Per la sospensione, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo eccetto il caso previsto dall'ultima parte del secondo periodo del comma 2 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti secondo i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, co. 2, del DM 49/2018 in quanto compatibili.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al responsabile del procedimento, affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal responsabile del procedimento, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal responsabile del procedimento. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

Nel caso della sospensione dell'attività di cui al comma quarto, l'esecuzione riprende al termine del periodo di sospensione dell'attività indicato nel provvedimento dell'autorità, senza che sia necessaria l'adozione di ulteriori atti da parte del responsabile del procedimento.

ART. 33 - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE

Per tutte le controversie relative al contratto fra appaltante e appaltatore, tanto durante l'esecuzione del contratto che dopo l'ultimazione di questo, è competente il Foro di Ravenna. In ogni caso l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Art. 34 – PROTOCOLLO D'INTESA PER LA QUALITA' E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritto in data 15 giugno 2020 tra la Provincia di Ravenna, l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni della Provincia di Ravenna, le Associazioni sindacali e di categoria di rilevanza locale, che l'esecutore dichiara di ben conoscere ed accettare.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente appalto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare che l'appaltante si avvarrà della presente clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei legali rappresentanti o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416-bis, 416-ter del codice penale. La predetta clausola risolutiva espressa opera anche in relazione a tutti i subcontratti stipulati dall'appaltatore.

ART. 35 – CLAUSOLA SOCIALE

Stante l'esistenza di un operatore economico uscente, attualmente affidatario dei servizi di cui al presente capitolato, in conformità ai principi dell'Unione europea sulla promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, l'appaltatore si impegna, per lo svolgimento del servizio, ad utilizzare prioritariamente il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, tenuto conto delle esigenze occupazionali risultanti per la gestione del servizio e nel rispetto dell'art. 50 del D.Lgs 50/2016, nonché dei contratti collettivi vigenti, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs 15/06/2015, n. 81.

Come previsto al punto 4.2 del Protocollo d'Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, di cui al superiore art. 34, l'appaltatore subentrante ha l'obbligo di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali in modo da agevolare la concreta attuazione della clausola sociale.

ART. 36 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del regolamento europeo Reg. UE 2016/679 (RGPD) in materia di trattamento e protezione dei dati personali con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento di cui all'art. 28 del suddetto regolamento, dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale, secondo il disciplinare che verrà fornito dall'Unione al momento dell'avvio della esecuzione del servizio).

I soggetti che a qualunque titolo operano per conto dell'appaltatore sono qualificati come autorizzati del trattamento dei dati personali. L'appaltatore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

L'appaltatore consente ai Servizi alla Comunità l'accesso nei luoghi in cui vengono svolte le attività, al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

I contraenti, al fine di dare attuazione al Regolamento UE 2016/679 (RGPD) ed al D.Lgs. 196/2003 (per quanto compatibile) in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche, disciplinano come segue il "trattamento-dati", nell'ambito del presente contratto:

a) l'Unione della Romagna Faentina, committente, è il titolare del trattamento dei dati personali che verranno forniti dall'appaltatore nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto. Essa tratterà i dati forniti dal contraente con l'esclusiva finalità di gestire l'esecuzione del presente contratto (trattamento dati ex art. 6/b del RGPD), attraverso personale designato ed istruito. Gli stessi dati confluiranno esclusivamente negli atti amministrativi del procedimento riferito all'affidamento ed all'esecuzione del presente contratto e saranno conservati nell'archivio dell'Unione, ai sensi di legge;

b) l'affidatario, contraente, per i dati personali che verranno forniti dall'Unione committente al fine di essere trattati per suo conto, per le finalità di cui al presente contratto, viene individuato come "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, e si impegna a:

- trattare i dati personali esclusivamente per le finalità indicate nel presente contratto;
- attuare il principio di minimizzazione durante il trattamento e l'eventuale conservazione (trattamento soltanto dei dati necessari per la predetta finalità di trattamento);
- rispettare le norme in materia di sicurezza richieste dall'art. 32 del Regolamento UE;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si impegnino alla riservatezza;
- non comunicare ad altri, né divulgare i dati personali forniti, senza il consenso degli interessati;
- segnalare tempestivamente eventuali casi di violazione dei dati personali, che possano mettere in pericolo i diritti delle persone interessate;
- al termine del presente contratto, impegnarsi a cancellare o restituire i dati personali consegnati per il trattamento, salvo l'obbligo di legge di conservarli (da comunicare).

L'appaltatore dichiara di ricorrere ai seguenti sub-responsabili dei trattamenti:

.....

Per gli interventi del PRIA il titolare del trattamento è l'AUSL Romagna – Servizio di NPJA.

ART. 37 - DOMICILIO DELLE PARTI

Agli effetti del contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere il seguente domicilio, ai fini dell'esecuzione dell'appalto in oggetto:

(indicare l'esatto recapito presso il quale effettuare le comunicazioni relative all'esecuzione del contratto)

ART. 38 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato all'esecuzione del contratto si applicheranno le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, del D.M. n. 49/2018 e del codice civile.

ART. 39 - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà sottoscritto in forma elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Unione della Romagna Faentina e dell'Azienda USL, tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata ivi comprese quelle bancarie e postali, e le eventuali spese di registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Faenza, _____

L'appaltatore

La dirigente del Settore Servizi alla
Comunità
dott.ssa Antonella Caranese